

REGOLAMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

APPROVATO IN ASSEMBLEA IL 27 MAGGIO 2024

Art. 1 (Costituzione)

- 1. È costituito, ai sensi dello Statuto della Confartigianato-Imprese, il Movimento nazionale “Giovani Imprenditori Confartigianato-Imprese”, definito nel seguito “Giovani Imprenditori” o “Movimento”.*
- 2. Giovani Imprenditori è composto dalle imprenditrici e dagli imprenditori dei settori di cui all’articolo 1 dello Statuto confederale fino al compimento del quarantesimo anno di età, associati al Sistema Confartigianato Imprese.*
- 3. Sono inclusi nella composizione del Movimento i familiari dell’imprenditore fino al compimento del quarantesimo anno di età a qualsiasi titolo operanti stabilmente in azienda, che possono partecipare alle attività del Movimento con la sola esclusione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salvo delega specifica del titolare dell’impresa, contenente l’impegno del medesimo di garantire entro quattro anni al soggetto l’ingresso a pieno titolo in azienda. Resta fermo che il Presidente Nazionale ed i Presidenti Regionali devono essere imprenditori, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 3.*
- 4. Lo status di Giovane Imprenditore cessa per il superamento dei limiti di età, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo ed all’articolo 11, o per la cessazione dell’adesione all’Associazione territoriale di appartenenza, o per l’esclusione o il recesso della stessa dal Sistema confederale.*
- 5. Giovani Imprenditori ha sede in Roma presso la Sede nazionale della Confartigianato Imprese.*

Art. 2 (Finalità e obiettivi)

- 1. Giovani Imprenditori opera nel contesto della rappresentanza e della politica generale della Confederazione per promuovere azioni volte ad incentivare lo sviluppo ed il consolidamento dell’imprenditoria giovanile, l’istruzione e la formazione, a diffondere nel mondo giovanile la consapevolezza della funzione socioeconomica dell’impresa artigiana e della piccola impresa, ad incentivare lo sviluppo delle politiche giovanili in genere.*
- 2. Giovani Imprenditori agisce in stretto coordinamento con le strutture confederali ad ogni livello, nella condivisione degli indirizzi politici ed associativi assunti dai relativi Organi. A tal fine i rappresentanti del Movimento saranno portatori, in tutte le sedi territoriali e regionali, di specifiche proposte.*
- 3. Giovani imprenditori, nell’ambito del Sistema confederale, è volto alla inclusione ed al più ampio confronto. In questo senso dovranno anche essere interpretate le norme del presente Regolamento, che garantisce il rispetto della democrazia associativa nella prospettiva della maggiore partecipazione e del migliore coinvolgimento.*
- 4. Costituiscono ambiti di intervento:*
 - a) lo studio dei problemi e la progettazione di nuovi scenari economici, tecnici, sindacali, assistenziali e sociali attinenti alla creazione e allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, nonché alla creazione delle migliori condizioni per la trasmissione d’impresa;*

- b) l'individuazione di modalità e percorsi atti a formare saperi, metodi e tecnologie per il successo personale e imprenditoriale;*
- c) lo sviluppo del rapporto fra istituzioni scolastiche, politiche, enti di formazione e mondo del lavoro;*
- d) il potenziamento della funzione dell'associazionismo e della rappresentanza anche attraverso il coordinamento delle azioni atte a favorire la costituzione dei Gruppi Giovani Imprenditori presso le organizzazioni territoriali aderenti a Confartigianato Imprese, finalizzati ad assicurare l'aumento del valore della imprenditorialità giovanile nel rapporto con l'Associazione;*
- e) l'incentivazione della formazione dei Giovani Imprenditori per accrescere le competenze nel loro ruolo di dirigenti associativi;*
- f) essere referenti ed intervenire, all'interno del Sistema Confartigianato ad ogni livello, nell'analisi e nella discussione di provvedimenti legislativi inerenti alle questioni giovanili;*
- g) la creazione ed il mantenimento, attraverso politiche di rete, di uno stretto rapporto con i Gruppi territoriali e con le altre organizzazioni imprenditoriali e professionali di livello nazionale ed internazionale;*
- h) l'attuazione di iniziative di carattere culturale e di aggregazione, in particolare volte a promuovere la cultura d'impresa nei confronti delle giovani generazioni;*
- i) il sostegno alla nascita e al consolidamento delle imprese giovanili;*
- l) la promozione di politiche e di azioni finalizzate a sostenere il passaggio generazionale.*

Art. 3 (Struttura del Movimento)

- 1. Giovani Imprenditori è formato dai Gruppi costituiti nell'ambito delle Associazioni territoriali e delle Federazioni Regionali del Sistema Confartigianato Imprese. I Gruppi regionali possono essere costituiti qualora nella Regione vi siano almeno due Gruppi territoriali, fatti salvi i casi di Molise, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.*
- 2. Si intende regolarmente costituito il Gruppo il cui Organo direttivo abbia almeno cinque componenti, incluso il Presidente, salvo deroghe permanenti o temporanee deliberate dalla Giunta su richiesta dei Gruppi interessati. L'elezione del Presidente e degli altri componenti dell'Organo direttivo del Gruppo deve essere contestuale.*
- 3. Nei casi in cui in una Regione non sia costituito il Gruppo regionale secondo quanto previsto al comma precedente, la Federazione regionale può individuare – tra i soggetti di cui all'art.1, commi 2 e 3 – un Referente regionale, con l'obiettivo di attivare i percorsi che portano alla costituzione degli organismi territoriali e regionale del Movimento. Il Referente ha titolo a partecipare agli organi nazionali, ma senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo.*
- 4. L'incarico di Referente ha durata di un anno e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori sei mesi. Dell'attribuzione dell'incarico deve essere data tempestiva informazione alla Presidenza nazionale del Movimento.*
- 5. L'avvio della fase di costituzione del Gruppo territoriale deve essere comunicata alla Presidenza nazionale del Movimento da parte dei promotori in accordo con l'Associazione territoriale di riferimento.*
- 6. Per i Gruppi in fase di costituzione viene prevista l'opportunità di fruire, su richiesta, di un periodo di tutoraggio finalizzato alla migliore costruzione delle condizioni per la costituzione del Gruppo e alla successiva presenza negli Organi nazionali e regionali, con le seguenti modalità:*
 - a) il tutoraggio consiste nella designazione da parte della Giunta nazionale di un proprio componente che opererà per un anno in funzione di consulenza e accompagnamento del Gruppo in fase di costituzione, il cui rappresentante potrà partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli Organi;*

b) la Giunta può altresì emanare un atto di indirizzo per la realizzazione di gemellaggi finalizzati allo scambio ed all'acquisizione di buone pratiche.

7. L'avvenuta costituzione del Gruppo e la composizione dei suoi organi deve essere formalizzata con apposita comunicazione alla Presidenza nazionale del Movimento.

Art. 4 (Organi)

1. Sono Organi di Giovani Imprenditori:

- a) Assemblea;*
- b) Giunta Esecutiva;*
- c) Presidente.*

Art. 5 (Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Gruppi territoriali di Giovani Imprenditori. Ogni Gruppo territoriale ha diritto ad un voto più un voto ogni 1000 associati in regola con il pagamento del contributo di sistema e frazioni di 500 a livello territoriale, avendo a riferimento i dati al 31 dicembre dell'anno precedente. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto i Presidenti dei Gruppi regionali, i Referenti regionali eventualmente nominati ed un rappresentante per ogni Gruppo in fase di costituzione. Sono altresì invitati, senza diritto di voto, i segretari e i funzionari dei Gruppi territoriali e regionali.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente su delibera della Giunta Esecutiva, con avviso spedito mediante strumento che ne provi la ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta motivata della maggioranza delle componenti della Giunta Esecutiva con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. I Gruppi provvedono alla designazione dei propri rappresentanti in Assemblea entro i termini indicati dall'avviso di convocazione, mediante atto scritto redatto sui moduli predisposti ed inviati dalla Segreteria del Movimento. In caso di impossibilità a prendere parte ad una riunione è possibile delegare per iscritto un altro dirigente dello stesso o di altro Gruppo territoriale, tenendo presente che la stessa persona può essere destinataria di una sola delega.

4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nella convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente un terzo dei componenti, salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Giovani Imprenditori o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente vicario.

6. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti aventi diritto al voto, salvo le diverse maggioranze previste per l'elezione del Presidente. Le votazioni si svolgono tutte in forma palese. Delle decisioni assunte viene redatto sintetico verbale sottoscritto dal Presidente.

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) indicare le linee di politica generale e programmatica dell'Organizzazione;*
- b) approvare il Regolamento di Giovani Imprenditori e le sue modifiche, previo accordo della Giunta esecutiva confederale;*
- c) promuovere le attività di relazione tra le politiche ed i progetti nazionali con gli ambiti territoriali;*
- d) approvare il programma annuale di attività;*
- e) eleggere il Presidente e, su proposta del Presidente, tre Vicepresidenti di cui uno Vicario.*

9. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza dei voti dei componenti per la prima votazione. Successivamente si procede al ballottaggio, sulla base dei voti presenti, tra i due candidati

che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nella prima votazione. Per l'elezione delle altre cariche è richiesta la maggioranza dei voti presenti.

Art. 6 (Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti anche in rappresentanza della propria Regione, da un componente per ogni Regione ove siano costituiti almeno due Gruppi territoriali, fatti salvi i casi di Molise, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che di norma è il Presidente regionale o, in caso di suo impedimento, un componente indicato all'inizio del mandato nazionale dall'organo direttivo del Gruppo regionale. Alle Regioni che hanno già rappresentanza in Giunta spetta un componente in più, anch'esso indicato dagli organi regionali, se hanno un numero di associati in regola con il pagamento del contributo di sistema superiore al 10% del totale nazionale dei giovani imprenditori associati alla Confartigianato Imprese, avendo a riferimento i dati al 31 dicembre dell'anno precedente. Nella sua prima riunione la Giunta provvede a formalizzare con apposita deliberazione la propria composizione.

2. La Giunta Esecutiva viene costituita all'inizio del mandato del Presidente e dura in carica quattro anni con i medesimi componenti. Le eventuali vacanze per dimissioni, decadenza, revoca da parte degli organi regionali o cause personali, verranno integrate per cooptazione, con delibera della Giunta adottata su proposta della Regione interessata, che provvederà a fornire la propria indicazione nel termine massimo di 45 giorni dal verificarsi della vacanza. Decorso tale termine, entra di diritto a far parte della Giunta il Presidente del Gruppo territoriale della stessa Regione con il maggior numero di associati in regola con il pagamento del contributo di sistema al 31 dicembre dell'anno precedente o, nel caso il Presidente sia già componente della Giunta, il Presidente del Gruppo successivo quanto a numero di associati.

3. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di norma ogni due mesi, con avviso inviato almeno dieci giorni prima della riunione, con le modalità indicate dalla Giunta stessa. Il Presidente è altresì tenuto a convocare la Giunta quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

4. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Vicario. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nella convocazione, la riunione è valida se sia presente almeno un terzo dei componenti. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, i rappresentanti di Confartigianato-Imprese in enti e istituzioni esterne di particolare rilievo politico ed associativo, nonché i Presidenti delle Commissioni di studio.

5. Alla Giunta partecipano senza diritto di voto i Referenti regionali eventualmente nominati.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni, fatta salva la possibilità per i componenti di delegare altro dirigente della Regione in caso di oggettivo impedimento ed in via esclusivamente temporanea. Le votazioni si svolgono tutte in forma palese. Delle decisioni assunte viene redatto un resoconto sintetico sottoscritto dal Presidente.

7. Coloro che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, previo avviso alla Regione di appartenenza. Si intendono giustificate le assenze comunicate attraverso la Regione stessa, che in ogni caso deve essere a conoscenza della comunicazione dell'assenza da parte del componente.

8. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

- a) formulare il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- b) prendere iniziative attuative delle finalità del Movimento;*
- c) stabilire la data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dell'Assemblea;*

- d) indicare a Confartigianato Imprese, su proposta del Presidente, i rappresentanti presso Enti, Istituzioni, Commissioni, organizzazioni europee o, comunque, in ogni ambito dove sia richiesta o opportuna la presenza del Movimento;
- e) assumere forme stabili di collaborazione con altri movimenti, enti ed organizzazioni italiane, dell'Unione europea o internazionali che facciano riferimento alle questioni giovanili, che abbiano punti in comune e non siano in contrasto con il Sistema Confartigianato-Imprese.
- f) proporre all'Assemblea il testo del Regolamento e le sue modifiche, previo accordo da parte della Giunta esecutiva confederale.

Art. 7 (Modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi mediante collegamento da remoto)

1. Le riunioni degli organismi collegiali potranno essere svolte in presenza o da remoto attraverso l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza, garantendo comunque il raccordo con la struttura nazionale di supporto e secondo le modalità previste dal Regolamento della Confederazione.

Art. 8 (Il Presidente)

1. Il Presidente:

- a) rappresenta Giovani Imprenditori in tutte le sedi in cui è richiesta la presenza e la testimonianza del Movimento;
- b) propone alla Giunta la nomina di rappresentanti presso ogni organismo dove sia richiesta o ritenuta opportuna la presenza di un rappresentante di Giovani Imprenditori;
- c) convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea;
- d) conferisce ai Vicepresidenti e ai membri di Giunta deleghe per singole materie o per iniziative che richiedano particolare impegno e competenza;
- e) propone alla Giunta la costituzione, con durata determinata, di Commissioni per lo studio di materie di particolare interesse, formate da persone scelte nell'ambito del Movimento.

2. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente o comunque di anticipata cessazione dell'incarico del Presidente, il Vicepresidente Vicario assume la presidenza temporanea del Movimento e su delibera della Giunta procede tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea elettiva.

4. Il Presidente si avvale di un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente stesso e dai Vicepresidenti.

5. Le candidature per l'elezione del Presidente devono essere formalizzate mediante invio delle stesse alla Segreteria nazionale del Movimento, unitamente al relativo programma ed al curriculum vitae riportante anche le esperienze associative, almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato, o comunque della data fissata dalla Giunta per l'Assemblea elettiva.

Art. 9 (Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche da apportarsi al presente Regolamento sono proposte dalla Giunta e approvate dall'Assemblea, previo accordo da parte della Giunta esecutiva confederale.

Art. 10 (Incompatibilità)

1. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con cariche istituzionali, così come definito dallo Statuto e dal Regolamento di Confartigianato Imprese, con incarichi di rappresentanza in partiti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con Confartigianato Imprese.

2. Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva di Confartigianato Imprese e dalla stessa deliberate.

3. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con quelle di Presidente di Associazione territoriale o di Federazione Regionale, degli Organismi di Categoria o delle Organizzazioni a carattere sociale di cui all'art. 21 dello Statuto Confederale. Pertanto, il Presidente dovrà dimettersi da tali cariche entro tre mesi dalla sua elezione, a pena di decadenza.

Art. 11 (Norme comuni sulle cariche)

1. Tutte le cariche previste dal presente Regolamento hanno durata quadriennale e sono rinnovabili per un unico ulteriore mandato consecutivo, eccetto che per il Presidente nazionale ed i Presidenti dei Gruppi territoriali e regionali, ai quali spetta un unico mandato. Nel caso di sostituzione di componenti di organi nel corso del loro mandato, il nuovo mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per un mandato intero.

2. In deroga all'art. 1 e purché sia stato superato il biennio dalla nomina, i soggetti che rivestono cariche elettive all'interno del Movimento nazionale possono portare a termine il mandato anche in caso di superamento del limite di età.

3. Per l'elezione alle cariche territoriali, regionali e nazionali è necessario:

a) rientrare nella definizione prevista all'articolo 1 commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento; i Presidenti regionali e il Presidente nazionale devono in ogni caso essere imprenditori in attività ed appartenere ad una delle categorie di cui all'articolo 1 dello Statuto della Confederazione, nonché aver ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito del Movimento;

b) essere associato ed in regola con il versamento del contributo di sistema nell'anno in corso ed almeno nel biennio precedente o, se più recente, dalla data di adesione alla Confederazione; l'eventuale regolarizzazione è autorizzata dalla Confederazione nel caso di mancanze non attribuibili al soggetto in questione.

4. La perdita di uno dei requisiti comporta la decadenza immediata dalla carica e l'avvio delle procedure per la sostituzione.

5. Nell'accesso alle cariche del Movimento ad ogni livello deve essere favorita la parità di genere.

Art. 12 (Adempimenti dei Gruppi Territoriali e Regionali)

1. Al fine di garantire il valore fondamentale dell'omogeneità della regolamentazione su tutto il territorio, i Gruppi territoriali e regionali dovranno, entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, adeguare i propri Regolamenti a quello del Movimento Nazionale ed inviarne copia alla Segreteria nazionale con l'elenco degli imprenditori che ricoprono le cariche.

2. In ogni caso, l'appartenenza al Sistema confederale comporta l'aderenza di tutte le parti ad una sola fonte normativa di Sistema (costituita dal complesso di Statuto, Regolamento confederale, Regolamento del Movimento Giovani Imprenditori, Codice Etico). Sono attribuite all'autonoma regolamentazione dei singoli Gruppi le fattispecie peculiari dei diversi territori.

3. È diritto e dovere di tutti i Gruppi adottare il logo di Giovani Imprenditori nella sua interezza.

4. È fatto obbligo ai componenti di Giovani Imprenditori di osservare il presente Regolamento, nonché le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi.

5. I Gruppi sono tenuti a comunicare alla Segreteria Nazionale di Giovani Imprenditori ogni variazione dell'organo direttivo.

6. I Gruppi devono approvare entro il 31 dicembre per l'anno seguente ed inviare alla Presidenza del Movimento entro il 31 gennaio successivo il programma annuale ed il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente.

7. In mancanza degli adempimenti di cui al presente articolo senza adeguata motivazione da fornire alla Presidenza per la valutazione da parte della Giunta, al Gruppo viene sospeso il diritto di voto e la partecipazione dei suoi esponenti agli organismi del Movimento, fino all'esecuzione di quanto previsto. La Giunta può stabilire nei singoli casi una graduazione dei tempi e dei modi di applicazione delle sanzioni e indicare un percorso di adeguamento e di regolarizzazione.

8. Con la finalità di costruire un percorso comune di conoscenza e condivisione di temi ed obiettivi nell'ambito di tutto il territorio nazionale ed al fine di garantire le competenze per l'accesso alle cariche, tutti i Gruppi, a partire dai loro organi direttivi, sono tenuti ad assicurare la massima presenza dei componenti alle occasioni formative organizzate a livello nazionale e regionale.

9. Al fine di valorizzare le competenze presenti sui territori ed aumentare l'inclusione ed il coinvolgimento dei Giovani imprenditori nelle attività del Movimento, i Presidenti dei Gruppi territoriali e Regionali sono impegnati a conferire ai componenti dei loro organi direttivi deleghe per singole materie o per iniziative che richiedano particolare impegno e competenza.

Art. 13 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. Gli attuali componenti degli Organi restano in carica fino a scadenza del mandato.

2. Per i componenti e gli invitati della Giunta Esecutiva e del Comitato di Presidenza è previsto un rimborso spese secondo le regole stabilite da Confartigianato Imprese.

Per quanto riguarda le Commissioni, i costi di partecipazione alle riunioni sono a carico delle Associazioni/Federazioni di riferimento, tranne nel caso della partecipazione ai lavori degli Organi su invito del Presidente.

Quanto alle altre funzioni previste dal Regolamento, le fattispecie e le modalità dell'eventuale rimborso delle spese sostenute per il loro esercizio saranno concordate con la Sede nazionale.

3. La Sede nazionale della Confederazione provvede al supporto logistico ed operativo delle attività del Movimento. È impegno delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali fornire analogo supporto ai Gruppi costituiti presso di loro.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento ed al Codice Etico di Confartigianato Imprese.